

**CONVENZIONE TRA AEM E IMPRESA FUNEBRE
PER I SERVIZI DEL POLO DELLA CREMAZIONE
DI CREMONA**

tra

AEM Cremona SpA (di seguito denominata "AEM"), con sede legale in via Persico, 31 – 26100 Cremona (codice fiscale 00110040193 e partita IVA 01070830193) PEC aemspa@pec.aemcremona.it qui rappresentata da Tommaso Coppola, C.F.: CPPTMS63M30D150X, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale

e

l'Ente/Impresa _____ (di seguito denominata "Convenzionato"),
con sede in _____,
C.F. e P.IVA _____,
PEC _____,
qui rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____,
il _____, C.F.: _____ che agisce in nome e per conto dell'Ente/Impresa,
come risultante dalla visura camerale della società stessa

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 FINALITÀ

La convenzione disciplina i rapporti organizzativi e economici tra i sottoscrittori, in ordine al conferimento di attività di cremazione ad AEM, inteso come richiesta da parte del firmatario richiedente di beneficiare di prezzi calmierati per differimento al Polo Crematorio di multi operazione di incenerimento anche non in batteria per tempo di esecuzione.

AEM offre ai cittadini di altri Comuni la possibilità di usufruire del servizio di cremazione a prezzi concordati erogati direttamente al Convenzionato aderente alla presente convenzione.

Le tariffe della convenzione verranno, quindi, applicate solo per defunti non residenti a Cremona e pertanto il calcolo del numero progressivo dei conferimenti riguarderà solo tale tipologia.

ART. 2 SERVIZI OGGETTO DI CONVENZIONE

AEM si impegna ad eseguire a richiesta del Convenzionato i seguenti servizi:

a) CREMAZIONE DI CADAVERE, entro feretri sprovvisti di cassa di zinco per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

b) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI) per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

c) **CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI** per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale nonché dal regolamento comunale con modalità di prenotazione ed accesso come da carta dei servizi

d) **UTILIZZO DELLE SALE DEL COMMIATO** in occasione di ingresso di salme, **DEPOSITO NELLE CELLE FRIGORIFERE** di salme/indecomposti/resti ossei oltre il limite temporale previsto dalla nuova tabella di tariffazione in attesa della cremazione, e **DEPOSITO DI URNA CINERARIA NELLA SALA DELLE URNE** oltre il limite temporale previsto dalla nuova tabella di tariffazione in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo.

ART. 3 PAGAMENTI

A) I pagamenti dei corrispettivi dovuti saranno effettuati dal Convenzionato secondo le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni d.f.f.m.;
- b) con applicazione dell'IVA di legge;
- c) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie che saranno consegnate da AEM.

B) AEM si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, il pagamento anticipato del servizio, anche ad un singolo cliente. Tale richiesta è valida anche in assenza di motivazione espressa da parte di AEM.

ART. 4 CORRISPETTIVI

Il corrispettivo è stabilito con diminuzioni progressive della tariffa unitaria all'aumentare delle cremazioni. La tariffa specificata si applica unicamente alle cremazioni all'interno della fascia di riferimento, ad eccezione di quanto stabilito dall'art.5 punto A).

A mero titolo di esempio:

il Convenzionato che dovesse conferire nel corso della durata della convenzione 20 resti mortali si troverebbe a corrispondere (oltre all'IVA):

- € 432,00 (fascia A) sui primi 10 resti per un ammontare di € 4.320,00
- € 422,40 (fascia B) sui successivi 10 resti per un ammontare di € 4.224,00

Per un totale complessivo di € 8.544,00.

a) **CREMAZIONE DI CADAVERE** verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	conferimento per operazioni in n. da a	TARIFFA (IVA esclusa)
A	da 01 a 10	560,40
B	da 11 a 50	552,00
C	da 51 a 100	534,00
D	da 101 a 150	514,80
E	da 151 a 200	492,00
F	da 201 a N.	480,00

Per cadavere di peso oltre lo standard deve intendersi quello superiore a kg 150.

Per la cremazione di cadavere fuori standard verrà applicata la tariffa della fascia scelta per la convenzione maggiorata del 50%, per un importo comunque mai superiore ai valori massimi prevista dalla circolare SEFIT dell'anno di riferimento.

Al suddetto peso si applicherà una tolleranza pari al 5%, cosicché la tariffa come sopra maggiorata si applicherà di fatto ai cadaveri di peso superiore a kg 157 (kg 150+5%).

Tale tolleranza deve ritenersi però esclusa qualora venga accertato che il legno della bara non derivi da essenze lignee tenere, facilmente degradabili tali da comportare un aumento dei tempi e dei costi di cremazione; in tal caso ai fini dell'applicazione della suddetta maggiorazione il peso fuori standard deve pertanto considerarsi quello ordinario di kg 150.

Alle somme sopra riportate, per ogni conferimento di feretro, dovrà essere applicato l'importo pari alle spese di istruttoria in vigore.

b) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (ESITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI), verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	Conferimento per operazioni in n. da a	TARIFFA (IVA esclusa)
A	da 01 a 10	432,00
B	da 11 a 50	422,40
C	da 51 a 100	412,80
D	da 101 a 150	403,20
E	da 151 a 200	390,00
F	da 201 a 250	372,00
G	da 251 a 300	348,00

Per conferimenti superiori alle fasce definite, il prezzo potrà essere definito tramite trattativa con l'impresa funebre previa approvazione del C.d.A.

c) CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

FASCIA	conferimento per n. di contenitori da a	TARIFFA (IVA esclusa)
A	da 01 a 05	354,00
B	da 06 a 10	330,00
C	da 11 a N.	294,00

Trattandosi di calcinazioni di tipo massivo (resti ossei provenienti da ossario comune) si stabilisce che verranno ad essere calcinati solo quelli conferiti in contenitori in cellulosa o legno, di peso massimo cadauno sino a 50 Kg. Pertanto ogni contenitore sarà considerato come singola operazione crematoria cui applicarsi la tariffazione sopra indicata

I resti ossari riconoscibili e conferiti in contenitore singolo NON rientrano nella convenzione e pertanto verrà applicato il corrispettivo del tariffario generale.

d) UTILIZZO DELLE SALE DEL COMMIATO, DEPOSITO NELLE CELLE FRIGORIFERE, DEPOSITO DI URNA CINERARIA; verrà ad essere applicata la seguente tariffazione:

SERVIZIO	Importo della tariffazione corrispondente ridotto del 10%. (importo tariffa iva esclusa)
DEPOSITO DI SALMA IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL SESTO GIORNO	16,20
DEPOSITO DI INDECOMPOSTO IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL DECIMO GIORNO	16,20
DEPOSITO RESTI OSSEI IN CELLA FRIGORIFERA OLTRE IL DECIMO GIORNO	5,40
DEPOSITO DI URNA CINERARIA OLTRE IL SETTIMO GIORNO DALLA CREMAZIONE	10,80
UTILIZZO SALA DEL COMMIATO (frazione oraria/ogni trenta minuti d'uso)	20,40

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI CONFERIMENTO

A) Al momento della sottoscrizione, il Convenzionato ha la facoltà, ma non l'obbligo, di garantire un determinato numero di cremazioni per tipologia; per contro AEM garantirà al Convenzionato (in deroga all'art 4 della presente Convenzione) l'applicazione di una tariffa massima unitaria pari a quella prevista dalla fascia massima in cui si colloca tale numero di cremazioni.

A mero titolo di esempio:

il Convenzionato che dovesse garantire il conferimento di 20 resti mortali si troverebbe a corrispondere (oltre all'IVA) 422,40€ (fascia B) su tutti i 20 resti per un ammontare di € 8.448,00 (contro € 8.544,00 dovuti nel caso avesse deciso di non avvalersi di tale facoltà).

B) Ai fini di quanto esposto alla lettera A del presente articolo, il Convenzionato determina di:

NON garantire

un numero definito di conferimenti e di accettare l'applicazione delle tariffe previste per ogni fascia della convenzione (partendo quindi dalla fascia A con passaggio alle fasce successive all'aumento dei conferimenti)

OPPURE

garantire

una determinata quantità di cremazioni, garantendo quindi di raggiungere almeno il numero minimo dei conferimenti previsto dalla fascia scelta per la convenzione

Nel caso abbia deciso di garantire una determinata quantità gli importi ai fini del presente articolo saranno i seguenti:

	QUANTITA' GARANTITA	FASCIA	TARIFFA APPLICATA IN Euro/cad. (IVA ESCLUSA)
CREMAZIONE SALME			
CREMAZIONE RESTI MORTALI			
CREMAZIONE RESTI OSSARI IN CONTENITORI PESO MAX 50 kg			

C) Al termine dell'anno solare di riferimento, ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno, qualora il conferimento totale delle cremazioni risulti di numero minore a quello minimo garantito di cui al precedente punto B), il Convenzionato provvederà a pagare l'importo pari alla differenza tra la tariffa applicata e quella ordinaria moltiplicata per il numero di cremazioni effettivamente eseguite.

D) Qualora il Convenzionato superi il numero massimo di cremazioni garantite di cui al precedente punto B), potrà continuare ad avvalersi dell'opera del Polo della Cremazione in base al numero dei conferimenti e dei rispettivi prezzi come indicati dall'Art 4 della presente Convenzione.

E) Qualora il Convenzionato garantisca al Polo della cremazione di AEM il conferimento di un numero di salme, o resti mortali o resti ossei (in contenitori di peso massimo 50 Kg provenienti da ossario comune) superiore al numero indicato nella fascia massima per ogni tipologia di cremazioni, AEM si riserva di concordare un prezzo specifico migliorativo in relazione al numero dei conferimenti garantiti dal Convenzionato;

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2026.

AEM si riserva di procedere al rinnovo della presente Convenzione per 2 bienni (2027-2028 e 2029-2030), dopodichè verrà a cessare senza necessità di alcuna disdetta.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Convenzionato mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Rimane salva la facoltà di disdetta per entrambe le parti da comunicare con preavviso di almeno un mese rispetto al termine dell'anno solare di riferimento.

L'impresa funebre che dovesse esercitare la facoltà di disdetta potrà in ogni caso continuare ad usufruire dei servizi di cremazione sulla base delle tariffe ordinarie.

Resta inteso che il conteggio dei conferimenti si azzererà al termine di ogni anno solare e riprenderà dal 01 gennaio dell'anno successivo.

L'indicazione della garanzia di un numero minimo di conferimenti e l'indicazione della fascia dei conferimenti stessi riguarda l'intera durata contrattuale; è facoltà dell'impresa, entro il termine dell'anno solare, comunicare, a mezzo pec, sia la modifica della garanzia di un numero minimo di conferimenti che l'indicazione della fascia dei conferimenti stessi. Tale comunicazione diventerà parte integrante della Convenzione.

L'Impresa accetta preliminarmente, con la sottoscrizione della presente, eventuali modifiche tariffarie definite con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cremona, che saranno sostitutive di quelle definite nella presente Convenzione, sempre fatta salva la facoltà di disdetta da far pervenire a mezzo pec.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO

A) CREMAZIONE DI CADAVERE: il conferimento dovrà avvenire entro feretri sprovvisti di cassa di zinco. Dovrà essere segnalata la presenza o meno di peace maker e/o di altro apparecchio elettromedicale alimentato a batteria come di consueto sull'apposito modulo (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 "Composizione del feretro destinato alla cremazione"). Tale dichiarazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione relativa all'impegno di cremazione del soggetto;

B) CREMAZIONE DI RESTI MORTALI - (E SITI DEI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI): tutti i resti mortali dovranno pervenire in contenitori idonei al trasporto ed alla successiva cremazione. Dovrà essere segnalata la presenza o meno di pace maker e/o di altro apparecchio elettromedicale alimentato a batteria con le stesse modalità descritte al precedente punto A). Non saranno accettati feretri che presentino tracce di percolazione di liquidi cadaverici. Saranno comunque a totale carico del Convenzionato le spese e gli interventi eventualmente necessari, relativi alla pulizia e disinfezione degli ambienti cimiteriali interessati, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie;

C) CALCINAZIONE DI RESTI OSSEI: dovranno essere conferiti in contenitori, in cellulosa o legno, con peso massimo complessivo di 50 kg;

D) CONTENUTO DEI CONTENITORI/FERETRI: tutti i contenitori e feretri conferiti dovranno essere privi di oggetti e/o materiali che possano in alcun modo arrecare danno al regolare funzionamento dell'impianto.

Tutti gli eventuali danni, anche per lucro cessante, causati dal mancato rispetto dei presenti obblighi saranno addebitati al Convenzionato.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di ripetuta inosservanza da parte del Convenzionato anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, AEM potrà risolvere immediatamente la presente, senza obbligo di preavviso, diffida o di costituzione in mora, fatta salva ogni azione per eventuali danni e provvedendo in ogni caso alla riscossione delle eventuali tariffe dovute per mancato adempimento di quanto stabilito all'art. 5 della Convenzione.

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, il Convenzionato potrà altresì recedere per validi e provati motivi, con preavviso di almeno tre (3) mesi da far pervenire a mezzo PEC. Tale facoltà non comporterà l'annullamento delle obbligazioni, qualora dovute, di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

AEM si riserva comunque il diritto di risoluzione in qualunque momento in caso di accertati comportamenti delle imprese aderenti non corrispondenti ai contenuti della presente convenzione o comunque contrari ai principi di buona fede, correttezza e di lealtà o per ragioni di tutela del pubblico interesse, fatta salva ogni azione per eventuali danni e la facoltà di riscossione delle eventuali tariffe dovute per mancato adempimento di quanto stabilito all'art. 5 della Convenzione.

ART. 9 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Convenzionato ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/16, GDPR, è Autonomo Titolare dello specifico trattamento di dati personali, mentre AEM viene contestualmente alla presente convenzione nominata Responsabile Esterno del trattamento.

Si allega a tale scopo il documento **"Atto di individuazione e nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile**

2016, n.679 ("GDPR") con cui il Convenzionato nomina la succitata AEM.

Il Convenzionato si impegna a fornire ai propri Clienti diretti, come previsto dagli Artt. 13 e 14 del GDPR, propria informativa relativa al trattamento dei dati personali in cui dare evidenza dell'ambito di comunicazione al Responsabile esterno nominato, AEM, dei dati personali raccolti e chiarendo la specifica finalità che è oggetto della presente convenzione e raccogliendo il relativo consenso.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Il Convenzionato si impegna a conferire al Polo della Cremazione di AEM tutte le cremazioni a lui derivanti dai terzi.

Per tutto quanto non previsto dalla seguente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mortuaria, Regolamento Cimiteriale del Comune di Cremona ed alla carta dei servizi di AEM relativa al servizio di cremazione.

Per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in pendenza della presente convenzione è competente il Foro di Cremona.

Letto, approvato e sottoscritto

Cremona, li _____

IL CONVENZIONATO
(timbro e firma)

AEM CREMONA SPA
(Tommaso Coppola)

Il Convenzionato dichiara, ai sensi dell'art 1341 c.c., di aver letto, compreso ed accettato le clausole cui agli art.li 5, 6, 7, 8, 10.

Cremona, li _____

IL CONVENZIONATO
(timbro e firma)

ALLEGATI: Atto di individuazione e nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n.679 ("GDPR")